



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

N. 9/2024

21 MAGGIO 2024

**RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL PLENUM
DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
– 9/2024 del 21 MAGGIO 2024 –
a cura della Segreteria della Presidenza**

Sommario:

- | |
|--|
| 1) Primo bando di concorso per il reclutamento della magistratura tributaria |
|--|



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

1) Primo bando di concorso per il reclutamento della magistratura tributaria

Il Consiglio **ha deliberato** l'approvazione di un parere sullo Schema di bando di concorso esterno per il reclutamento di 146 magistrati tributari, richiesto dal Dipartimento della Giustizia Tributaria.

La procedura del primo bando di concorso per il reclutamento della magistratura tributaria è stata prevista dall'art. 24 del decreto-legge n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, pubblicata in G.U. n. 100 del 30 aprile 2024.

Detta disposizione, in deroga all'ordinaria procedura di reclutamento prevista e disciplinata dagli articoli 4 e seguenti del D.Lgs. n. 545/92, ha introdotto, nell'ambito delle facoltà assunzionali riferite ai magistrati tributari per l'anno 2024, una serie di previsioni volte a velocizzare le operazioni di selezione dei candidati.

In particolare, il comma 2 del citato art. 24 dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze adotti il bando, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 19/2024, ossia entro il 30 maggio 2024.

In ossequio a tale previsione, è stato predisposto uno schema di bando da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che tiene conto del quadro normativo vigente sopra delineato, su cui il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha reso il proprio parere.

Seguirà la nomina della commissione di concorso, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Si riporta di seguito il testo dell'art. 24 (Norme in materia di giustizia tributaria) del D.L. 02.03.2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Art. 24 (Norme in materia di giustizia tributaria)

1. All'articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130, dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Nell'ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari previste dal comma 10, per l'anno 2024, e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati, aumentate delle unità non assunte ai sensi del comma 10, primo periodo, con le specifiche modalità di seguito definite. Alla procedura concorsuale di cui al presente comma non si applica la riserva di posti di cui al comma 3.
La procedura concorsuale di cui al presente comma è articolata in una prova preselettiva,



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

una prova scritta e una prova orale. La prova preselettiva, che può avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, è realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati, e consiste nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. La valutazione della prova preselettiva è effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti di cui al sesto periodo, che saranno pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva fissata nel bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

- a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;
- c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
- d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

10-ter. La prova scritta di cui al comma 10-bis consiste nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta svolta risulti inferiore a diciotto trentesimi. Resta ferma per la prova orale la disciplina di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992. La commissione di concorso di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992 è nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per quanto non espressamente previsto nel presente comma, si applica la disciplina di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto compatibile.

10-quater. I magistrati tributari risultati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari inseriti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, o magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

1992, n. 545.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce la procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 10-bis e 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, come inseriti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- 2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 4-quinquies, comma 1:
 - 1) al primo periodo, le parole: "di almeno sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna";
 - 2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria";
 - b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o da altri enti pubblici";
 - c) all'articolo 6, comma 2:
 - 1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari";
 - 2) il secondo periodo è soppresso;
 - d) all'articolo 24, comma 1:
 - 1) dopo la lettera g) è inserita la seguente: "g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari";
 - 2) alla lettera m-bis), le parole: "di componenti" sono sostituite dalle seguenti: "di magistrati e di giudici tributari".